

**Verbale sottoscrizione ipotesi
contratto collettivo integrativo d'istituto
LICEO TENCA DI MILANO
A.S. 2021-2022**

Il giorno 6 aprile 2022 alle ore 13.00 nell'ufficio di Presidenza si incontrano la parte sindacale e il dirigente scolastico per la stipula del Contratto Collettivo Integrativo del Liceo Carlo TENCA di Milano.

Sono presenti:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Mauro Agostino Donato Zeni

PARTE SINDACALE RSU:

Sig. Vincenzo Gatto- CISL SCUOLA

Prof. Gianluigi Nuccini - SNALS

Rappresentante Territoriale Cgil

Prof. Maria Beatrice Zavelani Rossi

RSA UIL

Prof. Annamaria Braga

Dopo ampia discussione le parti convengono di stipulare l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto per l'a.s. 2021-22.

Il prof. Nuccini e le parti sindacali chiedono che per il futuro venga definito un calendario di incontri per la contrattazione integrativa per anticipare le tempistiche di conclusione della stessa.

Il rappresentante CGIL pur avendo contribuito alla definizione dell'ipotesi di contratto e riconoscendo la validità della parte economica dichiara che non apporrà la firma per posizione divergente rispetto alla parte relativa i fondi per la valorizzazione del personale.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Mauro Agostino Donato Zeni

PARTE SINDACALE RSU:

Sig. Vincenzo Gatto- CISL SCUOLA

Prof. Gianluigi Nuccini - SNALS

Rappresentante Territoriale Cgil

Prof. Maria Beatrice Zavelani Rossi

RSA UIL

Prof. Annamaria Braga

Milano, 6 aprile 2022

IPOTESI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
LICEO TENCA DI MILANO
A.S. 2021-2022

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI
SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 6 aprile 2022 nell'ufficio di Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del Liceo Carlo TENCA di Milano.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Mauro Agostino Donato Zeni

PARTE SINDACALE

RSU:

Sig. Vincenzo Gatto- CISL SCUOLA

Prof. Gianluigi Nuccini - SNALS

TERMINALI ASSOCIATIVI

Sig.ra Maria Antonietta Ventimiglia - GILDA UNAMS

Sig.ra Maria Teresa Stanca - UIL SCUOLA

Prof. Roberto Rosato - GILDA UNAMS

Rappresentante Territoriale Cgil

Prof. Maria Beatrice Zavelani Rossi

RSA UIL

Prof. Annamaria Braga

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione scolastica "Liceo Carlo Tenca" di Milano.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Possono proporre richiesta di interpretazione autentica solo gli attori negoziali che hanno a suo tempo sottoscritto il contratto.
4. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Il sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a) partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b) contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore che siano compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 34 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- e) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- h) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);

- b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- c) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- d) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e di una bacheca digitale sul sito della scuola e sono responsabili dell'affissione in esse dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale ad uso non esclusivo, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno, inoltrandole quando possibile via E-mail.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché la vigilanza ai piani e i servizi amministrativi per gli adempimenti inderogabili per cui n. 3 unità di collaboratore scolastico e n. 2 unità di assistente amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 11 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione legge 146/90. Servizi pubblici essenziali

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. In via di massima sono individuati i seguenti contingenti:
 - Per garantire l'effettuazione degli Scrutini ed Esami finali: due assistenti amministrativi, articolati in modo da coprire per intero il servizio della giornata, due collaboratori scolastici, per apertura chiusura dell'istituto e per la vigilanza, un assistente tecnico.
 - Per il pagamento degli stipendi al personale: due assistenti amministrativi, un collaboratore scolastico per apertura, chiusura dell'istituto e per la vigilanza.
3. Criteri di individuazione: In generale la scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi (Dsga) tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico; in particolare, per quanto riguarda gli assistenti amministrativi,

vengono individuati dal Dsga innanzitutto sulla base della competenza specifica accertata.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono diffuse e pubblicate sul sito istituzionale e/o attraverso la piattaforma di Segreteria Digitale e/o sul registro elettronico oppure attraverso posta elettronica o altra piattaforma digitale, a seconda dei casi. Nella prospettiva di una progressiva e completa dematerializzazione documentale la diffusione cartacea verrà via via usata solo in maniera residuale.

2. Le comunicazioni mediante posta elettronica sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso.
3. Le comunicazioni di servizio diffuse e/o pubblicate nei giorni lavorativi, entro le ore 16.00 dal lunedì al venerdì, utilizzando i canali indicati ai precedenti commi, sono date per ricevute e lette dal personale entro le ore 16.00 del successivo giorno lavorativo. Le comunicazioni inviate successivamente alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, si intendono ricevute e lette dal personale entro le ore 16.00 dei due giorni lavorativi seguenti.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile o di comunicazioni nell'interesse del dipendente.

Art. 15 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione e/o addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO – FERIE e PERMESSI DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 16 – Docenti: ferie estive e durante le attività didattiche

1. Fermo restando il potere di organizzazione del Dirigente scolastico, così come normato dall'art. 5 del D.lgs n. 165/2001, per il godimento di ferie durante le attività didattiche si richiama la normativa vigente così come contemplata negli artt. 13 e 15 c.2 del C.C.N.L. 2006-2009.
2. L'istanza di ferie va presentata con congruo anticipo (almeno cinque giorni) e, se richiesta ai sensi dell'art. 13 C.C.N.L. 2006-2009, deve essere corredata di proposte di sostituzioni, senza oneri per l'Amministrazione, fermo restando che il personale sostitutivo non deve essere in servizio nelle ore in cui presta la sostituzione; il Dirigente ha comunque facoltà di decidere o provvedere diversamente, considerando prioritariamente l'impatto sull'organizzazione e sul servizio didattico reso agli studenti.
3. L'istanza per la presentazione delle ferie nel periodo estivo va presentata entro il 10 giugno.
4. Nel caso di richiesta di ferie ai sensi dell'art. 15 c.2 del C.C.N.L. 2006-2009, l'istanza deve essere motivata e corredata dalla relativa documentazione o autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000). Il trattamento economico in questo caso coincide con quello contrattualmente previsto per i permessi per motivi personali e familiari.

Art. 17 – Docenti: permessi

1. La concessione dei permessi al personale docente, e in particolare la fruizione dei tre giorni di permessi per motivi personali e familiari, è regolata dagli art. 15 e 16 del C.C.N.L. 2006-2009; in particolare l'attribuzione, a domanda dell'interessato, di permessi brevi è legata al recupero, entro i due mesi successivi, delle ore non lavorate in una o più sostituzioni in relazione all'esigenza di servizio, con riferimento prioritario alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi.
2. La richiesta di permesso deve essere consegnata con congruo anticipo, almeno tre giorni lavorativi prima del giorno richiesto, salvo casi eccezionali.

TITOLO SESTO – FERIE e PERMESSI DEL PERSONALE ATA

Art. 18 – Personale ATA: ferie e permessi

1. Fermo restando il potere di organizzazione del Dirigente scolastico, così come normato dall'art.5 del d.lgs. n. 165/2001, per il godimento di ferie durante le attività didattiche si richiamano le norme contrattuali vigenti (art. 13 del C.C.N.L. 2006-2009).
2. La richiesta di ferie durante le attività didattiche deve essere consegnata con congruo anticipo, almeno cinque giorni prima del giorno richiesto, salvo casi eccezionali.
3. La richiesta di ferie per il periodo estivo deve essere consegnata entro il 31 maggio.
4. Durante l'attività didattica la concessione dei giorni di ferie dovrà inevitabilmente tener conto delle accertate garanzie per il servizio.
5. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica la concessione terrà conto della verifica del Dsga circa lo stato di avanzamento delle pulizie per quanto riguarda i collaboratori scolastici e circa lo stato di disbrigo delle pratiche assegnate per gli assistenti amministrativi.
6. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica la fruizione delle ferie dovrà essere effettuata nel rispetto di turni prestabiliti dal Dsga, dopo avere raccolto i desiderata del personale ATA, assicurando a ciascun dipendente il godimento di almeno 15 giorni continuativi di riposo nel periodo estivo, dal 1° luglio-31 agosto.
7. La concessione dei permessi al personale ATA, e in particolare la fruizione dei tre giorni di permessi per motivi personali e familiari, è regolata dagli art. 15 e 16 del C.C.N.L. 2006-2009. La richiesta di permesso deve essere consegnata con congruo anticipo, almeno tre giorni lavorativi prima del giorno richiesto, salvo casi eccezionali.

Art. 19 – Personale ATA: chiusure prefestive

1. Il personale collaboratore scolastico è autorizzato, secondo le disposizioni di servizio indicate nel mansionario, ad effettuare due ore settimanali per il numero massimo di ore corrispondenti alle chiusure dei giorni prefestivi,

secondo l'organizzazione predisposta dal DSGA, fatto salvo il rispetto di vincoli certificati relativi alla tutela delle condizioni di salute del dipendente e alla impossibilità per lo stesso dipendente di avere carichi di lavoro eccedenti il normale orario quotidiano.

TITOLO SETTIMO – FORMAZIONE PERSONALE ATA E PERSONALE DOCENTE

Art. 20 – Formazione del personale docente

1. La formazione del personale docente è realizzata secondo le previsioni del Piano per la formazione dei docenti del Liceo Statale Carlo Tenca-Triennio 2016/19, elaborato ed approvato dal Collegio docenti recependo le indicazioni generali del Piano Nazionale di formazione dei docenti 2016/19 (ottobre 2016) e in coerenza con le previsioni dei principali documenti di indirizzo dell'istituzione scolastica, ovvero PTOF e PdM, redatti tenendo conto delle indicazioni emerse dal RAV.
2. È prevista la partecipazione sia ad attività e corsi interni, predisposti dall'istituto o da scuole in rete, sia a corsi esterni di formazione e aggiornamento.

Art. 21 – Formazione del personale ATA

1. Gli obiettivi della formazione del personale ATA sono determinati a partire dalle risultanze del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e così come espressi nel Piano triennale dell'offerta formativa. In particolare:
 - a) promuovere la formazione del personale amministrativo (Dsga, assistenti amministrativi e tecnici) per accrescere le competenze procedurali, normative, digitali utili alla progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti amministrativo-contabili, all'adeguamento normativo, nell'ottica dell'efficacia organizzativa del servizio.
2. Si prevede la formazione per gli assistenti amministrativi e i tecnici nei seguenti ambiti:
 - a) Nuova segreteria digitale;
 - b) Archivio digitale;
 - c) Formazione sull'aggiornamento del sistema registro elettronico;
 - d) Aggiornamenti normativi.
3. La fruizione è prevista:
 - a) su designazione della scuola, in ordine ad iniziative promosse o organizzate dalla stessa o organizzate a livello di USR;
 - b) a domanda dell'interessato.

TITOLO OTTAVO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/22 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro, e/o per la progettualità extracurricolare di istituto, in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
3. Per l'anno scolastico 2021/2022 il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta a **€ 202.435,36** (lordo Stato), € 152.551,14 (lordo dipendente), comprensive del fondo dell'istituzione scolastica e delle attività finalizzate e delle economie dell'anno precedente.
4. Alle precedenti sono da aggiungere le specifiche risorse da allocare nel Programma annuale di riferimento, così come indicato nell'art. 27.

Art. 23 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

- a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (comprehensive di € 5.169,49 economia anni precedenti) € 81.048,44 LD;
- b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di ed. fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (comprehensive di € 12.031,18 economia anni precedenti); € 15.872,63 LD;
- c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.820,16 LD;
- d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.952,48 LD;
- e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (comprehensive di € 6.027,36 economia anni precedenti) € 8.238,37 LD;
- f) per compensi ore eccedenti sostituzione colleghi assenti € 21.586,23 LD (comprehensive di € 16.675,08 economia anni precedenti);
- g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 € 18.032,83 LD;
- j) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...): risorse indicate nei singoli bandi e progetti PON secondo la regolamentazione specifica;
- k) per la formazione del personale € 0 LD;
- l) per l'alternanza scuola-lavoro (su P.A.) € 14.627,88 LS.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 24– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, depurata la quota di indennità di direzione del Dsga (**€ 5.810,00** L.D.) e depurata la quota per il collaboratore vicario (**€ 5.250,00** L.D.) il FIS disponibile per la contrattazione ammonta a € **64.818,95** L.D. Sono assegnati per le attività del personale docente **€ 50.558,78** (L.D.), pari al 78% del totale, e per le attività del personale ATA **€ 14.260,17** (L.D.), pari al 22%. Vanno quindi aggiunte le economie dell'anno precedente.

In totale per le attività del personale docente sono assegnati

€ 50.558,78 + € 4.032,20 = € 54.590,98 LD.

In totale per le attività del personale ATA sono assegnati

€ 14.260,17 + € 1.137,29 = € 15.397,46 LD.

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 2.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 26 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le eventuali risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF

Art. 27 – Stanziamenti

1. Gli stanziamenti sono espressi in ore, con retribuzione oraria per i docenti e personale ATA secondo quanto previsto dal CCNL.
2. Se non diversamente specificato, tutti i compensi sono intesi a forfait, anche se vengono rappresentati in ore lavoro con retribuzione oraria per i docenti e personale ATA secondo quanto previsto dal CCNL.
3. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 19, sulla base del POF e della delibera del Consiglio d'istituto di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito come segue tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a) Compensi per i collaboratori del Dirigente **300** ore (docente vicario escluso), art. 34 del CCNL 2006-2009;
 - b) Supporto all'organizzazione e alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, tutor, particolari impegni connessi alla valutazione, ecc.): **3.119** ore (**Tabella A**);
4. Allo stesso fine di cui al comma 2 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate in **Tabella B**: in totale circa **1.138** ore.
5. In particolare, per le attività di sportello, recupero e approfondimento sono assegnate sul fondo d'istituto **120** ore (€ 35/h LD) in aggiunta alle risorse ricavate dall'organico dell'autonomia, mentre per eventuali corsi di recupero, secondo le decisioni del Collegio docenti, oltre all'organico dell'autonomia vengono stanziati finanziamenti in sede di Programma annuale 2022 da integrare successivamente con eventuale finanziamento MIUR a seguito del monitoraggio flussi scrutini.
6. Per progetti e incarichi connessi alla realizzazione del POF e al potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa, secondo il dettaglio indicato nelle schede di progetto, stanziati specifici finanziamenti in sede di

Programma annuale 2022 unitamente all'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia. Analogamente sono finanziate con le risorse dell'organico dell'autonomia e con stanziamenti finalizzati sul Programma annuale 2022 le attività legate all'alternanza scuola lavoro. Gli stanziamenti per i progetti in sede di Programma annuale sono intesi a forfait e saranno determinati tenendo conto delle risorse disponibili e degli eventuali criteri indicati dal Collegio docenti.

Per eventuali ulteriori incarichi legati alle aperture serali e gestioni organizzative dei progetti sono stanziati **100 ore** nel PA per i collaboratori scolastici. Per eventuali ulteriori incarichi legati alla gestione organizzativa e amministrativa sono stanziati **100 ore** nel PA per il personale amministrativo. Per gli incarichi legati alla movimentazione sacchi sono stanziati **110 ore** nel PA per il personale ATA.

Art. 28 – Attività aggiuntive docenti

1. Il Dirigente scolastico, nell'esercizio dei propri poteri di gestione delle risorse umane e di direzione e organizzazione del lavoro negli uffici e al fine supportare e migliorare l'organizzazione scolastica e la didattica e per realizzare i progetti e le attività previsti dal POF, individua i docenti a cui affidare lo svolgimento di progetti e delle attività aggiuntive ed extracurricolari, tenendo anche conto delle eventuali specifiche professionalità e/o esperienze pregresse e della disponibilità degli interessati.

Art. 29 – Utilizzo FIS per attività, commissioni e progetti

1. Per i Docenti Coordinatori di Classe entro il limite massimo di spesa (Tabelle A e C):
 - a) n. 35 ore per le classi Prime e Quinte;
 - b) n. 25 ore per le classi Seconde, Terze e Quarte, da retribuire secondo la misura contrattualmente prevista per le ore funzionali all'insegnamento;
2. Per i Dipartimenti: n. 8 ore (per n. 16 Dipartimenti), totale 128 ore; per i sottodipartimenti di lingua n. 4 ore per 3 dipartimenti. Il dipartimento di indirizzo liceo musicale è invece compreso nella funzione strumentale
3. Per i Responsabili di Laboratorio: n. 10 ore (Lingue, Chimica, Fisica, Informatica, Tecnologie musicali, Canto, Percussioni, Palestre) tot. n. 80 ore;
4. Per i referenti di educazione civica: n. 5 ore (per 60 classi), totale 300 ore;
5. Per i progetti sono stanziati finanziamenti in sede di Programma annuale;
6. Per corsi di recupero e sportello, in aggiunta a 120 ore di sportello, sono utilizzate le risorse dell'organico dell'autonomia. Potranno essere stanziati finanziamenti integrativi in sede di Programma annuale;
7. Fondi U.S.P. – U.S.R. – M.I.U.R - PON. I progetti finanziati con detti fondi saranno liquidati secondo la disponibilità e secondo le indicazioni regolamentari previste dal soggetto erogatore per la realizzazione e la

liquidazione di ciascun specifico progetto. Ovvero, in mancanza di fondi, in modo forfettario.

Art. 30 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2021/22 corrispondono a € 18.032,83.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

1. L'applicazione dei criteri definiti dal Comitato di Valutazione prevede la suddivisione dei docenti in quattro fasce di punteggi.
2. I compensi vengono erogati dal Dirigente Scolastico ai docenti che si collocano nelle fasce (A, B, C) di punteggio più alto.
3. Il compenso erogato ai docenti che si collocano in fascia A è pari al 50% ± 10% in più del compenso erogato ai docenti che si collocano in fascia B.
4. Non sono erogati compensi ai docenti che si collocano nella fascia più bassa o che hanno punteggio nullo.

Art. 31 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti nei tempi stabiliti, e verrà quantificata tenendo preliminarmente conto delle ore di servizio previste e prestate sull'organico di potenziamento per la realizzazione delle attività aggiuntive da compensare.
4. Tutte le attività previste potranno essere oggetto di monitoraggio sistematico.
5. La tempistica delle liquidazioni dei compensi di norma prevede:
 - a) Per le supplenze brevi e saltuarie la gestione tramite cedolino unico;
 - b) Per le supplenze orarie: scadenza bimestrale (in relazione all'effettivo accertamento delle Entrate);
 - c) Per i corsi e attività di recupero del 1° e 2° quadrimestre: fine anno scolastico;

- d) Per gli emolumenti a carico del fondo d'Istituto e altri Progetti (U.S.T. e U.S.R.): entro il 31 agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolti, fatto salvo il visto dei revisori dei conti e la rigorosa produzione della documentazione prevista (registri attività e presenze, monitoraggio, valutazione e verifica finale, ecc.);
- e) Pon e progetti europei, secondo modalità previste dagli avvisi e secondo tempistiche di realizzazione degli stessi;
- f) Le suddette scadenze potranno essere derogate in caso di motivi ostativi di natura contabile - amministrativa.

Art. 32 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, hanno sempre natura forfettaria e sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi e sono proporzionate alla continuità di servizio prestata nell'anno scolastico.
2. La rimanente quota del Fondo destinata al personale ATA verrà utilizzata, sempre in forma forfettaria, per retribuire il personale che abbia effettivamente svolto incarichi assegnati dal Dirigente scolastico o dal Dsga, secondo la suddivisione indicata in Tabella B.
3. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 33 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, pari a € 2.952,48 LD, sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:

€ 1.800,00 LD per n. 3 unità di personale amministrativo. Per il profilo degli assistenti amministrativi gli incarichi specifici devono essere finalizzati all'assolvimento di compiti legati al miglioramento dei servizi amministrativi.

- N. 1 incarico specifico per il coordinamento e la gestione dell'area amministrativa
- N. 1 incarico specifico per il coordinamento e la gestione dell'area finanziaria
- N. 1 incarico specifico per il coordinamento e la gestione dell'area del personale

€ 1.152,48 LD per n. 3 unità di collaboratore scolastico. Per il profilo collaboratori scolastici (area A), gli incarichi specifici devono essere

finalizzati all'assolvimento di compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all' handicap, al pronto soccorso e alla piccola manutenzione ordinaria urgente. In aggiunta, in particolare

- N. 1 incarico specifico per il funzionamento amministrativo generale, per la collaborazione con la Dirigenza e gli Uffici di Segreteria e piccola manutenzione, relativamente per l'anno scolastico 2021/2022.
- N. 2 incarichi specifici per il funzionamento amministrativo generale, collaborazione con gli Uffici di Segreteria e gestione del centro stampa, relativamente all'anno scolastico 2021/2022.

TITOLO NONO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 34 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai locali dell'istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 35 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 36 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e Protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 37 - Le figure sensibili

1. Sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 38 – formazione specifica

1. I lavoratori, a norma del D.Lgs. 81/2008, hanno l'obbligo di seguire specifici momenti e attività di formazione; la formazione può essere svolta congiuntamente tra il personale docente e ATA, per necessità omogenee.
2. Il personale docente viene formato fuori dell'orario di lezione; il personale ATA viene formato in orario di servizio.
3. Anche agli alunni, per le modalità e le procedure previste dal Piano di evacuazione, devono essere adeguatamente formati. Per gli alunni delle classi 1°, e comunque per tutti i nuovi alunni, la formazione deve avvenire entro il primo quadrimestre.
4. È prevista in particolare la formazione per la sicurezza specifica per gli studenti che partecipano alle attività di alternanza scuola-lavoro. Essa verrà realizzata nel corso del primo anno delle attività di alternanza di ogni studente ma potrà anche essere anticipata all'anno precedente.
5. La formazione è effettuata dal RSPP che può essere affiancato dal Dirigente scolastico, dal RLS e/o da esperti esterni qualificati.
6. Si prevede anche la possibilità di realizzare la formazione mediante piattaforme online, in particolare per la formazione per la sicurezza degli studenti che partecipano alle attività di alternanza scuola-lavoro.

TITOLO DECIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 40 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la

misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70 % di quanto previsto inizialmente.

Sono parte integrante del presente Contratto i seguenti allegati:

- Tabella A
- Tabella B

Milano, 6 aprile 2022

Il Dirigente Scolastico

prof. Mauro Agostino Donato Zeni

PARTE SINDACALE

RSU:

Sig. Vincenzo Gatto – CISL SCUOLA

Prof. Gianluigi Nuccini – SNALS

TERMINALI ASSOCIATIVI

Sig.ra Maria Antonietta Ventimiglia – GILDA UNAMS

Sig.ra Maria Teresa Stanca – UIL SCUOLA

Prof. Roberto Rosato – GILDA UNAMS

Rappresentante Territoriale Cgil

Prof. Maria Beatrice Zavelani Rossi

RSA UIL

Prof. Annamaria Braga
